

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1204**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI,  
RUSSO SPENA e VANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2006**

---

Modifiche al titolo XI del Libro secondo del codice penale, in  
materia di delitti contro le relazioni familiari e di convivenza

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare la disciplina dei reati contro i rapporti familiari alla morfologia e alla dinamica che questi rapporti presentano nella realtà attuale, così profondamente mutata rispetto a quella considerata e normata dai compilatori del codice Rocco.

A differenza infatti della disciplina civilistica della famiglia, che a partire dalla riforma del 1975 è stata interessata da diverse novelle legislative, tese ad adeguare il diritto all'evoluzione della realtà dei rapporti sociali oggetto di disciplina, la normativa penale in materia è rimasta sostanzialmente immutata, rispetto a quella prevista dal legislatore del 1930, nel contesto del titolo XI del Libro secondo del codice penale, dedicato appunto ai delitti contro la famiglia. Sebbene infatti diverse pronunce della Consulta abbiano contribuito ad espungere dal suddetto titolo le fattispecie palesemente incostituzionali, in quanto fondate su di una concezione discriminatoria, sessista e gerarchico-patriarcale delle relazioni familiari, tuttavia sono mancati sinora organici interventi legislativi di riforma di questi reati, in maniera tale da adeguare il diritto all'evoluzione ed alle caratteristiche attuali dei rapporti sociali disciplinati. Adeguamento che è invece assolutamente necessario, in ragione della profonda discrasia che la disciplina di cui al citato titolo XI del codice penale presenta - soprattutto in quanto funzionale all'ideologia del regime dell'epoca - rispetto alle caratteristiche ed alle esigenze attuali della struttura dei rapporti familiari e di convivenza, nonché alla stregua della concezione della famiglia delineata dalla Costituzione, quale comunità tesa a garantire l'autorealizzazione e la libera esplicazione della personalità del

singolo. Di contro, l'enfasi, anche simbolica, attribuita dal legislatore del 1930 alla tutela della famiglia - cui è dedicato un titolo codicistico addirittura precedente a quello dei delitti contro la persona, nella prospettiva di «pubblicizzazione» degli interessi giuridici che caratterizza gran parte del Libro secondo del codice - riflette la concezione, marcatamente pubblicistica ed eticizzante, della famiglia, propria del regime dell'epoca. In tale contesto, infatti, l'istituto familiare rappresenta la formazione collettiva naturale di base, intermedia tra l'individuo e la società; la prima elementare e universale forma di comunanza sociale, fondata su vincoli di affetto e di sangue, nella quale l'uomo trova le naturali condizioni del suo svolgimento fisico, intellettuale e morale; funzionale - come osservava lo stesso Arturo Rocco - alla stabilità del sistema sociale, «centro dell'educazione di un popolo, ( ... ) fucina della coscienza dei cittadini». L'articolazione gerarchico-verticista della famiglia - che il precepto penale mira a tutelare - corrisponde esattamente alla struttura corporativista ed organicista dello Stato fascista, così come l'*auctoritas* riconosciuta al padre-marito riflette e riproduce, all'interno della collettività familiare, l'istanza pubblicistica del potere statale. Ne consegue come al *pater familias* sia riconosciuta una posizione di preminenza e, correlativamente, di garanzia della conservazione dell'ordinamento familiare e dell'osservanza dei suoi principi, normativi ed etici. Nel programma di restaurazione e stabilizzazione sociale e politica, perseguito dal regime del 1930, la famiglia rappresenta quindi il primo canale idoneo a veicolare l'ideologia ed i principi etici, assurgendo così ad istituzione trascendente i suoi singoli componenti, centro d'imputa-

zione di interessi giuridici distinti da quelli facenti capo ai suoi membri, con una morale, un pudore, un interno vincolo di solidarietà e reciproca assistenza irriducibile alla mera somma di quelli dei singoli familiari. L'istituto familiare assurge pertanto ad oggetto di autonoma tutela penale in quanto rappresenta la realtà in cui gli interessi individuali vengono trasfigurati in quelli della collettività familiare, retta dall'autorità del padre-marito, in qualità di garante dell'ordine e della funzione della famiglia, strumento anche della politica demografica del regime dell'epoca.

Emblematiche in tal senso ipotesi criminose (di peraltro dubbia legittimità e dignità assiologica), quali *in primis* l'incesto e gli attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica - non a caso disciplinati all'interno del capo II, relativo ai delitti contro la «morale familiare» -, effettivamente volte a tutelare la funzione etica attribuita dal legislatore storico alla famiglia, intesa come realtà collettiva a sé stante ed irriducibile alla mera somma delle posizioni giuridiche soggettive facenti capo ai suoi membri. Ne consegue come le relazioni e gli *status* familiari tutelati dal titolo XI del Libro secondo del codice Rocco siano quelli derivanti dalla costituzione della famiglia legittima, fondata sul vincolo indissolubile del matrimonio, dotato del crisma legale o sacramentale in virtù del quale il padre-marito si vede riconosciuti la patria potestà ed uno *jus corrigendi* tanto nei confronti dei figli, quanto nei confronti della moglie. Evidente la distanza e l'inadeguatezza di questa disciplina, rispetto all'evoluzione storica - sancita dalla Costituzione e dal principio personalistico che la informa - che ha segnato il passaggio dalla famiglia-istituzione alla famiglia-comunità, intesa quale contesto finalizzato allo sviluppo ed alla libera esplicazione della personalità del singolo suo componente, i cui interessi prevalgono sul valore dell'unità del nucleo familiare. Come rilevato in dottrina, l'impostazione personali-

stico-solidaristica sottesa agli articoli da 29 a 31 della Costituzione ha sancito il superamento della concezione gerarchico-verticistica della famiglia e della sua strumentalizzazione a fini statalistici. La famiglia si configura, nell'ordinamento costituzionale, quale «formazione sociale» funzionale allo sviluppo della personalità del singolo, luogo di naturale sviluppo della persona e di riconoscimento della sua dignità. Famiglia che è qui intesa quale comunità di soggetti uniti da vincoli di solidarietà fondati sulla consanguineità e sulla convivenza, improntati ai principi della parità tra i coniugi e del rispetto e tutela del figlio, anche se nato fuori dal matrimonio. Se quindi l'articolo 29 della Costituzione ricollega il canone di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi al principio di unità della famiglia, esso deve essere inteso come funzionale alla solidarietà tra i membri della famiglia, con un netto superamento dell'impostazione autoritaria-gerarchica dei rapporti familiari. A tali principi si ispirano del resto la riforma del diritto di famiglia del 1975 (si veda il nuovo testo degli articoli 143, 144 e 316 del codice civile) che ha determinato il passaggio dalla supremazia dell'interesse della famiglia alla prevalenza dei diritti dei singoli suoi membri, e la disciplina del divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898, e legge 6 marzo 1987, n. 74), che ha individuato l'essenza della unione coniugale nella costanza degli affetti e nella comunione «materiale e spirituale dei coniugi», così valorizzando le unioni di tipo parafamiliare, caratterizzate da legami di consanguineità e convivenza, anche se in assenza dell'elemento formale del vincolo matrimoniale. Conformemente a tale rinnovata concezione delle relazioni familiari e del rilievo sociale delle forme di convivenza non fondate sul matrimonio - oggi ignorate dal diritto, soprattutto penale - il presente disegno di legge prevede un'organica riforma della disciplina dei reati contro le relazioni familiari e di convivenza, sensibile rispetto alle istanze sociali ed ai principi costituzio-

nali rilevanti in materia. L'importanza che in tale settore gioca la funzione simbolico-performativa del diritto induce in primo luogo a ritenere opportuna l'esplicitazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie in esame, sin dalla rubrica del titolo XI del Libro secondo del codice, dedicato ai delitti contro le relazioni familiari e di convivenza (articolo 1). Parimenti, si è ritenuto opportuno precisare (articolo 2), sin dalla rubrica, come l'oggettività giuridica tutelata dai reati di cui agli articoli da 556 a 558 si identifichi non già nel matrimonio quale istituzione, ma nell'affidamento del coniuge, indubbiamente violato dalla condotta del *partner* che contragga un nuovo matrimonio o che abbia fraudolentemente occultato al primo un impedimento che determini l'annullamento del matrimonio. Ancora, la rubrica del capo IV del medesimo titolo codicistico è stata sostituita da quella, più aderente al bene giuridico tutelato dalle fattispecie ivi comprese, espressa nei termini di «delitti contro la solidarietà nei rapporti familiari e di convivenza». La non meritevolezza di tutela - in un ordinamento pluralista e laico - del bene giuridico della morale familiare ha poi suggerito l'abrogazione dei delitti di incesto e relazione incestuosa (articolo 15), inserendo (articolo 12) una fattispecie aggiuntiva al secondo comma, numero 2-bis), dell'articolo 609-bis del codice penale, quale ipotesi di induzione a compiere od a subire atti sessuali, mediante l'abuso delle relazioni familiari o del rapporto di convivenza, sussistenti con la persona offesa. Evidente quindi come il bene giuridico tutelato dalla nuova fattispecie non possa più identificarsi nella morale familiare, ma consista invece nella libertà di autodeterminazione sessuale della persona, suscettibile di violazione in ragione dell'induzione al compimento di atti sessuali, realizzata abusando del particolare e delicato rapporto che lega i familiari o i conviventi. La non meritevolezza di tutela dell'interesse metaindividuale della protezione della morale familiare, l'assoluta ineffettività della

norma (che può vantare un unico caso di applicazione giudiziale), nonché la sua scarsa tassatività e la conseguente illegittimità della stessa norma alla stregua del principio di precisione e determinatezza della fattispecie incriminatrice, hanno motivato l'abrogazione - auspicata peraltro in dottrina e conforme al panorama normativo internazionale - del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale. La riforma del capo III del titolo codicistico in esame si caratterizza invece per la previsione (articoli 5 e 6), accanto al delitto di supposizione o soppressione di stato, opportunamente rimodulata *quoad poenam*, di un'unica fattispecie ad evento (alterazione dello stato di filiazione) realizzata mediante una condotta a forma libera, nella quale si ritengono sintetizzate, tra l'altro, le forme di condotta tipizzate nelle ipotesi criminose di cui agli articoli 567 e 568 del codice penale. Si è infine prevista, come già nel «progetto Pagliaro» di riforma del codice penale, in una prospettiva di rafforzamento delle relazioni familiari, la non punibilità del riconoscimento sia pure falso come figlio naturale di persona che sia figlio naturale del coniuge. La limitazione dell'evento di alterazione dello stato di filiazione alla sola persona minore degli anni quattordici nasce poi dall'esigenza collaterale di tutela del soggetto non in grado di opporsi o di ostacolare l'evento. Al di là di tale limite la persona il cui *status* viene alterato potrà se del caso ritenersi correa nel delitto di alterazione. Il delitto di cui all'articolo 570 è stato sensibilmente riformato (articolo 8), non solo *quoad poenam* - prevedendosi tra l'altro l'applicabilità della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale - ma anche nella struttura, eliminandosi l'anacronistico ed incostituzionale richiamo, quale parametro di illiceità delle modalità di realizzazione della condotta, alla contrarietà all'ordine o alla morale delle famiglie, nonché alla non addebitabilità per colpa della vittima della separazione, quale limite di applicabilità soggettiva della tutela (nel caso del co-

niuge divorziato, si applica invece il reato di cui all'articolo 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970). Si è incentrato quindi il nucleo del disvalore d'azione nella violazione degli obblighi di assistenza economica, fisica (nel caso di infermità psico-fisica o minore età della vittima), nell'impiego dell'infradiciotenne nell'accattonaggio, nella malversazione dei beni del minore, del coniuge, del convivente, nonché nell'omissione ingiustificata dell'assolvimento dei doveri di istruzione del minore. In relazione alle fattispecie di cui agli articoli 573 e 574, si è invece previsto (articoli 9 e 10) il regime di procedibilità d'ufficio, conformemente a quanto statuito in proposito dalla Consulta. Si è inoltre estesa (articolo 11) l'aggravante speciale per i delitti di omicidio e lesioni di cui all'articolo 577, ultimo comma, al caso in cui la vittima sia persona con la quale l'autore conviva stabilmente, così parificandone la posizione rispetto a quella del coniuge. Si è quindi abrogata (articolo 15) la disciplina in tema di delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, conformemente alla prospettiva politico-criminale che ispira i sistemi penali della maggior parte dei paesi europei (e non solo), nonché alla stregua dei principi costituzionali di pari dignità dei coniugi e di finalizzazione della comunità familiare all'estrinsecazione libera della personalità individuale. Come dimostra infatti una consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - che ha tentato *de jure condito* di fornire dell'articolo 571 del codice penale un'interpretazione costituzionalmente orientata, in chiave cioè di tutela pregnante dell'integrità psico-fisica e della stessa dignità del soggetto passivo, in aderenza con la concezione personalistica della famiglia, sottesa alle norme di cui agli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione - la norma in esame è incentrata su di una concezione autoritaria dei rapporti familiari, non potendosi oggi legittimare - e studi pedagogici ne confermano la dannosità - l'uso di una sia pur modica *vis* a fini educativi e formativi, palesemente in

contrasto con la dignità della persona, oltre che con la funzione che la Costituzione assegna alla famiglia, di garantire lo sviluppo e la libera esplicazione della personalità del singolo. In aderenza a questi principi, si è inteso riformulare (articolo 14) il delitto di maltrattamenti in famiglia, nei confronti di persona convivente o di minorenni, estendendone lo spettro di tutela anche a queste ultime due ultime categorie soggettive, modulando l'ipotesi aggravata dall'evento conformemente al principio di colpevolezza (eliminando così la costruzione in chiave di responsabilità oggettiva), precisandone l'idoneità a ledere non la famiglia ma la libertà morale della vittima (mediante la collocazione all'articolo 610-*bis* del codice penale) e potenziando l'efficacia deterrente e special-preventiva della sanzione, mediante la previsione, quale pena accessoria, della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale o tutoria. Ma soprattutto, conformemente alle indicazioni desumibili dal panorama della legislazione europea, si è precisata la struttura della fattispecie, solo in parte riconducibile a quella di cui al vigente articolo 572 del codice penale. Si è infatti incentrato il nucleo del disvalore sulla realizzazione abituale di atti di violenza fisica o psichica nei confronti dei conviventi, precisando la nozione di abitualità e modellando la struttura della norma secondo le caratteristiche e la dinamica che queste forme di violenza domestica presentano nella realtà, come del resto evidenzia un'ampia casistica giurisprudenziale. Conforme a tale rimodulazione della fattispecie è, del resto, la collocazione sistematica della norma, all'interno della sezione codicistica dedicata ai delitti contro la libertà morale (precisamente, subito dopo il delitto di violenza privata), dal momento che anche le ipotesi di esercizio della sola violenza fisica, per il solo fatto di realizzarsi in un contesto di convivenza, tra persone legate da vincoli di reciproco affidamento, violano in primo luogo la libertà e la dignità della persona offesa. Si tratta

quindi di un reato plurioffensivo, in cui, nella gerarchia interna dei beni giuridici protetti, assume rilievo primario la tutela della libertà individuale e della libera estrinsecazione della personalità del soggetto, che le relazioni di convivenza dovrebbero favorire, e non, invece, violare. All'imputato di tale delitto si è estesa (articolo 16) l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'articolo 282-*bis* del codice di rito, in ragione dell'efficacia che tale provvedimento dimostra nel prevenire ulteriori violazioni, tutelando così le vittime dei delitti in esame. Si è infine estesa (articolo 17) l'ammissibilità dell'incidente proba-

torio alle condizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 392 del codice di procedura penale, anche ai casi in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti, per l'assunzione della testimonianza dell'infrasedicenne. La previsione recepisce le condivisibili statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che nella sentenza del 16 giugno 2005, concernente la causa C105/03 (cosiddetta «sentenza Pupino»), ha dichiarato l'incompatibilità della suddetta norma del codice di rito, alla stregua del diritto comunitario, in particolare con le decisioni quadro in materia di tutela della vittima e del minorenne.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La rubrica del titolo XI del Libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «*(Dei delitti contro le relazioni familiari e di convivenza)*».

### Art. 2.

1. La rubrica del capo I del titolo XI del Libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «*(Dei delitti contro l'affidamento del coniuge)*».

### Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 556 del codice penale, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».

### Art. 4.

1. All'articolo 558 del codice penale, le parole: «con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa da euro 103 a euro 516».

### Art. 5.

1. L'articolo 566 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 566. - (*Supposizione o soppressione di stato*) - Chiunque, in qualsiasi modo, fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Alla medesima pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile».

## Art. 6.

1. L'articolo 567 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 567 - (*Alterazione dello stato di filiazione*). - Chiunque, in qualsiasi modo, altera lo stato di filiazione di una persona minore degli anni quattordici è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile chi riconosce falsamente come figlio naturale una persona che sia figlio naturale del coniuge».

## Art. 7.

1. La rubrica del capo IV del titolo XI del Libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «(*Dei delitti contro la solidarietà nei rapporti familiari e di convivenza*)».

## Art. 8.

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 570 - (*Violazione dei doveri di assistenza*). - Chiunque fa mancare, per più di due mesi consecutivi, ovvero per quattro mesi anche non consecutivi, gli alimenti ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli ascendenti, al coniuge, anche se separato, o alla persona con la quale conviva stabilmente, che versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento, è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da euro 206 a euro 1.532.

Le pene di cui al primo comma si applicano:

1) a chi malversa o dilapida i beni del minore nei cui confronti eserciti la potestà dei genitori o l'ufficio del tutore, del coniuge o della persona con la quale conviva stabilmente;



2) a chi omette di prestare, senza giustificato motivo, la necessaria assistenza fisica ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge non separato o alla persona con la quale conviva stabilmente, che versino in uno stato di particolare bisogno per infermità fisica o psichica, per minore età o per vecchiaia;

3) a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di un minore, omette senza giustificato motivo di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, esponendo a pericolo la formazione e lo sviluppo della personalità del minore;

4) a chi si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

Qualora i delitti di cui ai commi primo e secondo siano commessi dal genitore o dal tutore della persona offesa, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa, salvo che nei casi in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da un'altra disposizione di legge».

#### Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 573 del codice penale, le parole: «, a querela di questo,» sono soppresse.

#### Art. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 574 del codice penale, le parole: «, a querela del ge-

nitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore,» sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'articolo 574 del codice penale, le parole: «, a querela delle stesse persone,» sono soppresse.

#### Art. 11.

1. Al secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «o la persona con la quale l'agente conviva stabilmente,».

#### Art. 12.

1. Al secondo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-*bis*) abusando delle relazioni familiari o del rapporto di convivenza, sussistenti con la persona offesa».

#### Art. 13.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 609-*bis*, secondo comma, numero 2-*bis*), quando il fatto è commesso dal genitore della persona offesa;».

#### Art. 14.

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 610-*bis* - (*Violenza nei confronti di persona convivente o di minorenni*). - Chiunque abitualmente commette atti di violenza fisica o psichica nei confronti di un familiare o di una persona con la quale con-

viva, di un minore degli anni diciotto, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Ai fini del presente articolo, l'abitudine degli atti di cui al primo comma va desunta dal loro numero e dalla distanza temporale che intercorre tra gli stessi, indipendentemente dal fatto che la violenza sia esercitata nei confronti della stessa ovvero di diverse persone, tra quelle di cui al primo comma.

Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole ancorché prevedibile, la morte o la lesione della persona offesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore della persona offesa, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore».

#### Art. 15.

1. Il capo II del titolo XI del Libro secondo e gli articoli 564, 565, 568, 571, 572, 671 e 731 del codice penale sono abrogati.

#### Art. 16.

1. Al comma 6 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, le parole: «Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 610-*bis*,».

#### Art. 17.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 392 del codice di procedura penale, le parole «609-*quinquies* e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «609-*quinquies*, 609-*octies* e 610-*bis*».

